

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot. 17631

Palermo 28 aprile 2020

Ai Responsabili per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020

Ai Responsabili IPA

Ai Responsabili Aree, Servizi, UO di tutti gli uffici

A tutto il personale del Dipartimento Agricoltura

Al Dipartimento Sviluppo Rurale

All'Assistenza Tecnica del PSR

A tutti i Beneficiari del PSR-OCM

(Imprese, Enti di diritto pubblico e privato)

Agli Ordini Professionali e ai CAA

Ai componenti della Governance in Agricoltura (DA n. 69 del 3 luglio 2019)

All'ANCI Sicilia

Oggetto: APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE N° 532/2020 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUI CONTROLLI, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 PER LE MISURE DEL PSR SICILIA 2014/2020 E PER GLI INTERVENTI A VALERE SULLE OCM.

In tempi di emergenza sanitaria le misure restrittive della libera circolazione delle persone hanno portato rapidamente la Commissione Europea e di conseguenza l'Organismo Pagatore Agea ad individuare modalità alternative e equivalenti che consentano di eseguire le visite in situ nell'ambito dei controlli amministrativi, e le visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco e dei controlli ex post.

L'approvazione finale del Regolamento di esecuzione della UE 2020/532 del 16/04/2020 (che deroga al Regolamento di esecuzione UE n 809/2014) e le Istruzioni operative AGEA n. 25 del 10/04/2020, che hanno preceduto la versione definitivamente approvata dello stesso regolamento, delineano tali modalità equivalenti.

Da una ricognizione sulle misure del PSR avviate sono state individuate quelle che presentano in corso un'attività di controllo, per le quali, alla luce del nuovo regolamento e delle istruzioni operative di AGEA su citate, si possono svolgere le procedure alternative (valide solo per il 2020) .

Le misure del PSR investimenti e strutturali che oggi hanno in essere interventi di controllo sono le seguenti:

M.	I.	Oggetto
4	4.1	Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
	4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
	4.3	Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali
6	6.1	Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
	6.2	Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle zone rurali
	6.4 a	Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole
	6.4.b	Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	6.4.c	Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica
7	7.2	Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
	7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche infrastrutture turistiche su piccola scala
	7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
8	8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
	8.4	Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
19	19.4	Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi di gestione e animazione

Sulla base delle misure selezionate, di seguito vengono messe in chiaro le relative istruzioni operative dell'OP che stabiliscono le modalità di esecuzione delle visite "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli in loco¹.

Le disposizioni contenute nelle istruzioni operative, in merito alle modalità di controllo alternative ed equivalenti, hanno carattere transitorio, si applicano solo durante il periodo di confinamento e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative².

Deroghe al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Art 1- In deroga all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l'anno civile trascorso, le modifiche successive della relazione sulle opzioni prescelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei

¹ I Programmi di Sviluppo Rurale definiscono in dettaglio se una tipologia di intervento è costituita interamente da investimenti o no. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a operazioni non connesse agli investimenti non comprendono una visita in situ. Per le Misure c.d. "miste" non viene effettuata la visita in situ solo nel caso di domanda di pagamento interamente costituita da spese non connesse ad investimenti; per le stesse qualora, la domanda di pagamento è costituita sia da spese non connesse ad investimenti, che da spese connesse ad investimenti, deve essere effettuata la visita in situ, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria.

² Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano esclusivamente alle fattispecie contenute nelle presenti disposizioni attuative, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

criteri e delle norme di condizionalità e la relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell'anno civile precedente 2019 entro il 15 settembre 2020

Art 2 - In deroga all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, per i controlli da effettuare per l'anno di domanda 2020 in relazione ai regimi di aiuto per superficie, gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con l'uso della fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o di altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, quali fotografie geolocalizzate, che potrebbero consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente.

Art 3- In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in relazione alle misure nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo a garanzia dell'efficace verifica di taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi che possono essere verificati soltanto durante un periodo di tempo specifico, in relazione all'anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, o ad altre prove pertinenti, a complemento della possibilità di utilizzare il telerilevamento.

Art 4 In deroga agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite in detti articoli, in relazione all'anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. I campioni di controllo relativi all'anno di domanda 2020 per i controlli in loco riguardano almeno:

a) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di: pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie; di pagamento ridistributivo; di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali; di pagamento per i giovani agricoltori; di un pagamento per superficie nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori; di pagamento specifico per il cotone;

b) il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;

c) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

d) il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

e) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;

f) il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva;

g) il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e in relazione ad almeno il 3 % degli animali.

3. Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi al paragrafo 2 del presente articolo, portandole all'1 %.

4. I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini degli articoli 35 e 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 35 del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2021.

5. Ai fini dell'applicazione delle percentuali di controllo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri danno la precedenza alle superfici diverse dai prati permanenti e/o dalle colture permanenti. Le

superfici non oggetto di controlli in relazione all'anno di domanda 2020 a seguito dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate prioritarie nell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole negli anni successivi.

6. Nell'anno 2020 non si applica l'articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Art 5- In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco riguardanti gli animali secondo le modalità previste da tale disposizione, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli relativi all'anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell'anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

Art 6- In deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell'erogazione del saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di sostituire tali visite con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario. Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo.

Art 7- In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti:

a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sulla realizzazione dell'operazione;

b) nell'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda almeno il 3 % della spesa di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.

I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma, lettera b), non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno civile ai fini dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 50, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno civile 2021.

Art 8 - In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare i controlli ex post secondo le modalità previste da tale disposizione, in relazione all'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post riguarda almeno lo 0,6 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Art 9- In deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, possono decidere di effettuare tali controlli in relazione all'anno di domanda 2020 su almeno lo 0,5 % del numero totale di beneficiari indicati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui l'autorità di controllo competente è responsabile. I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2020 in conformità all'articolo 68, paragrafo 4, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2021.

Art 10- Se, a causa delle norme di confinamento messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di completare determinati controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all'anno di domanda 2019 per le misure nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo o in relazione all'anno civile 2019 nel caso delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e non possono ottenere le prove alternative di cui all'articolo 2, è considerata accettabile la percentuale di controlli in loco realizzata alla data di entrata in vigore delle pertinenti norme di confinamento.

Art 11- Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 e, in particolare, modificano i tempi di esecuzione dei controlli o ne riducono il numero, stabiliscono, nella misura del possibile, procedure per utilizzare prove alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. Per gli Stati membri che applicano gli articoli da 2 a 9, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, la conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

Pagamenti parziali per operazioni connesse a investimenti (anticipi e SAL)

L' art. 48 del Reg. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento. Pertanto, la visita in situ non è obbligatoria per gli anticipi e i pagamenti intermedi, giacché viene effettuata, salvo deroghe, al momento del saldo che rappresenta la fase più idonea a garantire il controllo dell'intera operazione. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti, per quanto riguarda i pagamenti intermedi (anticipi e SAL) non comprendono una visita in situ.

Visita in situ in modalità alternativa equivalente

Per le domande di saldo non ricadenti nelle fattispecie di deroga già previste dalla norma comunitaria, si prevede, in deroga all'articolo 48, paragrafo 5³, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che le visite in situ agli investimenti sostenuti prima di concedere i pagamenti finali (SALDI) siano sostituite da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

Se tali visite agli investimenti sostenuti non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai Decreti Ministeriali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 dal regolamento (UE) 640/2014, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria eseguendo la visita in situ presso il luogo di realizzazione dell'operazione dopo il periodo emergenziale di confinamento derivante dall'emergenza COVID-19 e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).

³ Deroghe all'obbligo di realizzare visite in situ (reg. 809/2014, art. 48, par. 5, comma 2)

- a) operazione selezionata per il controllo in loco di cui all'art 49 del reg. UE 809/2014;
- b) investimenti di piccola entità intesi come investimenti che determinano un valore della spesa ammessa al momento della concessione, così come definito da apposito provvedimento nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- c) rischi limitati di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, individuati nelle fattispecie di seguito elencate:

- acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
- investimenti immateriali come descritti dall'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti

Il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati. Le deroghe di cui alle lett. a), b) e c) sono registrate su sistema SIAN.

Le suddette modalità di esecuzione della visita in situ sono oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita in situ.

Controlli in loco: visita sul luogo dell'operazione

L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce che “Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione”, pertanto per l'esecuzione della visita sul luogo dell'operazione, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto, possono applicarsi le modalità di controllo di seguito descritte.

Visita in loco con modalità alternativa equivalente

Sulla base dell'Art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 del 16/04/2020 in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e sulla base dell'Art. 19 sempre del suddetto Regolamento, in deroga all'Art. 60 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, la visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire al funzionario istruttore di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita sul luogo dell'operazione alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita sul luogo dell'operazione.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

Nel caso in cui l'agricoltore sia impossibilitato, a causa delle norme nazionali di confinamento in vigore, a recarsi sul luogo dell'operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti è prevista l'applicazione della fattispecie “circostanze eccezionali”. In tal caso l'agricoltore deve sottoscrivere e trasmettere all'ente competente del controllo l'apposito modello di dichiarazione (Allegato 4) che comprovi l'impossibilità a recarsi sul luogo dell'operazione. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello, può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via PEC. La circostanza eccezionale è oggetto di registrazione su sistema SIAN.

Controlli ex post con modalità alternativa equivalente

Sulla base dell'Art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, in deroga all'articolo 52, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, si applicano le seguenti regole:

- la visita ex post viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita ex post alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita ex post. La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1 delle istruzioni operative.
- per l'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post copre almeno lo 0,6% delle spese del FEASR per operazioni di investimento volte a verificare il rispetto degli impegni ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dettagliato nel programma di sviluppo rurale. Tale percentuale può essere oggetto di variazione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

Si riportano, a fine Nota, gli Allegati 1-2-3-4 AGEA

Modifiche alle attività di controllo sugli investimenti effettuati a valere sui Fondi OCM

Il Regolamento di esecuzione della UE 532/2020, oltre che intervenire modificando le procedure di controllo sugli investimenti finanziati attraverso il PSR, interviene anche nel campo degli investimenti a valere sulle singole OCM in deroga a specifici regolamenti.

Settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 892/2017 del 13 marzo 2017

Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali

Per l'anno 2020, la percentuale del campione sui controlli in loco a completamento dei controlli amministrativi, dal 30% si abbassa al 10 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per l'anno 2019 ed inoltre ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo non è oggetto di una visita, (come da Art. 14 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

Per l'anno 2020, il quantitativo di prodotti ritirati dal mercato, sottoposto ai controlli di primo livello, prevede una percentuale nettamente inferiore pari ad almeno il 10% dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati effettuano controlli supplementari, (come da Art. 14 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

Per l'anno 2020, la percentuale del campione, su cui effettuare controlli di secondo livello, si abbassa ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2019, (come da Art. 14 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 1150/2016 del 15 aprile 2016

Tasso di controllo e campionamento dei controlli in loco

Per l'esercizio finanziario 2019/2020, i controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata da droni, i controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, in modo da garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate, (come da Art. 15 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Controlli relativi alle operazioni di vendemmia verde

Nell'esercizio finanziario 2019/2020, i controlli finalizzati a garantire che nella particella che beneficia dell'aiuto non rimanga più uva commercializzabile, vengono prorogati al 15 settembre 2020, (come da Art. 15 - Reg. di esecuzione n. 532/2020).

Analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 274/2018 del 15 aprile 2016 – sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie.

Campioni per la banca dati analitica

Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato per l'Italia a n. 400, durante il periodo di vendemmia dell'anno 2020 gli Stati membri non sono in condizione di

prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche, e pertanto è possibile possono derogare a tale numero di campioni, (come da Art. 16 – Reg . di esecuzione n. 532/2020).

Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo

Gli Stati membri mettono a disposizione i dati dello schedario viticolo ai fini del monitoraggio e della verifica delle misure finanziate nell'ambito del programma nazionale di sostegno. Relativamente all'anno 2020, la percentuale dei controlli si abbassa al 3%, è possibile sospendere i controlli in loco sistemici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore nel caso in cui gli Stati membri non sono nelle condizioni di effettuarli, (come da Art. 16 – Reg . di esecuzione n. 532/2020).

Apicoltura: analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 1368/2015 del 6 agosto 2015.

Controlli

Nel corso dell'anno apicolo 2020 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco, a condizione di sostituire i controlli in loco con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo , (come da Art. 18 – Reg . esecuzione n. 532/2020).

Analisi delle deroghe attinenti al Regolamento di esecuzione n. 1240/2016 del 18 maggio 2016 – intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato.

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato

Nell'anno 2020, lo Stato membro interessato, può decidere di prorogare i termini per effettuare i controlli documentali in loco, per tutti i lotti conferiti all'ammasso, per un massimo di 30 giorni dopo la cessazione di validità di tali misure, o di sostituire completamente i controlli in loco, nel periodo in cui sono in atto tali misure, con l'uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico. Se l'organismo pagatore non è in condizione di verificare in loco la presenza e l'integrità dei sigilli, lo Stato membro può decidere di sostituire completamente le verifiche in loco nel periodo in cui sono in atto tali misure con l'uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico, (come da Art. 19 – Reg . esecuzione n. 532/2020).

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 239/1993*

Procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale

1. Premessa

Nel presente allegato sono contenuti i criteri generali per la realizzazione delle immagini georiferite fornite dai beneficiari utili a documentare la realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure previste dai Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020.

2. Richiesta al beneficiario di fornitura delle immagini georiferite

L'autorità competente per lo svolgimento dei controlli, comunica al beneficiario, a mezzo PEC o e-mail, che ai fini del completamento del procedimento, si rende necessaria la fornitura di immagini georiferite in grado di documentare con efficacia l'effettiva realizzazione dell'investimento materiale oggetto della richiesta di pagamento.

Nella richiesta inviata al beneficiario verranno indicate almeno le seguenti informazioni:

- a. ambito della verifica (controllo in loco / *in situ* / *ex post*);
- b. CUA;A;
- c. numero domanda di pagamento;
- d. nominativo del beneficiario;
- e. elenco delle opere e dei beni che dovranno essere oggetto delle riprese fotografiche da realizzare;
- f. nominativo e recapiti telefonici del referente dell'Ente da contattare per ricevere informazioni;
- g. indirizzo e-mail o PEC al quale inviare le immagini georiferite;
- h. termine per la consegna delle immagini
- i. richiesta di trasmissione della dichiarazione relativa alla "conformità e veridicità delle immagini" redatta conformemente all'allegato 2. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via mail ordinaria o PEC (allegato 3).

Ove ritenuto opportuno, l'Ente incaricato della verifica potrà richiedere, ad integrazione delle immagini georiferite, anche la fornitura di filmati relativi agli investimenti da controllare.

Per la verifica di domande di pagamento che contengono diverse tipologie di interventi o la realizzazione di opere complesse, l'Ente incaricato del controllo potrà decidere di selezionare, sulla base di criteri di rischio e di casualità, un campione rappresentativo di opere o parti di esse per le quali richiedere la fornitura di immagini. Per le macchine e le attrezzature si prevede un controllo sistematico delle forniture attraverso la richiesta di immagini fotografiche o filmati per tutti i beni oggetto di rendicontazione.

3. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Le immagini dovranno essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto.

Altresì, si specifica che:

- le immagini dovranno avere data successiva a quella della richiesta inviata dall'Ente

responsabile del controllo;

- I files relativi a ciascuna immagine saranno forniti all'Amministrazione competente, a mezzo PEC o e-mail, entro i tempi indicati nella richiesta.

Il file contenente le immagini dovrà essere corredato dalle coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa.

Nei casi in cui il beneficiario non disponga di dispositivi digitali in grado di associare in automatico all'immagine fotografica anche le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora dello scatto, l'Ente incaricato della verifica comunicherà al beneficiario la possibilità di fornire immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento certi quali ad esempio gli spigoli dei fabbricati o altri punti di riferimento territoriali facilmente identificabili, in modo da consentire all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese. Le immagini sprovviste di coordinate GPS, prive di chiari riferimenti fisici utili ad identificare il punto di ripresa, non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento.

In funzione delle esigenze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrre un numero variabile di riprese in relazione alla tipologia e dimensione degli investimenti oggetto di verifica. In generale, si rende necessario documentare l'esistenza dell'opera o della fornitura attraverso riprese panoramiche e di un numero adeguato di immagini di dettaglio che evidenzino, ove necessario, i particolari costruttivi dell'investimento. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.

4. Oggetto delle riprese

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, alcune indicazioni in merito al tipo di ripresa fotografica da realizzare in funzione della categoria di investimento da documentare.

Per le seguenti categorie di investimento, si considera ammissibile ai fini dell'accertamento la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS o in alternativa di immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento territoriali certi.

Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
<ul style="list-style-type: none">▪ macchine ed attrezzature, compresa la relativa impiantistica;	<ul style="list-style-type: none">✓ riprese panoramiche della macchina / attrezzatura che evidenzino marca e modello;✓ riprese di dettaglio che evidenzino targa; matricola;
<ul style="list-style-type: none">▪ costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di beni immobili;▪ interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;▪ interventi per la produzione di energie rinnovabili;	<ul style="list-style-type: none">✓ riprese con vista d'insieme dell'opera realizzata;✓ riprese di dettaglio che documentino i particolari costruttivi dell'opera realizzata, come ad esempio:<ul style="list-style-type: none">- le caratteristiche costruttive dei manufatti;- gli interventi di rifinitura dell'opera (infissi; pavimentazione; intonaci e tinteggiature; ecc.);- gli impianti elettrici; termici; idrici; fognari; di condizionamento; arredi;
<ul style="list-style-type: none">▪ obblighi in materia di pubblicità	<ul style="list-style-type: none">✓ Fotografie dei cartelli e delle targhe previste dalle disposizioni unionali.

Per le seguenti categorie di investimento, si considererà ammissibile ai fini dell'accertamento esclusivamente la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS.

Categoria investimento da materiale verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
<ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi di miglioramento fondiario incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui; ▪ interventi di miglioramento boschivo; ▪ impianti di colture pluriennali; ▪ viabilità aziendale; ▪ recinzioni e opere di canalizzazione dell'acqua; ▪ spianamenti, terrazzamenti e simili; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ riprese panoramiche dell'impianto; / opera realizzata ✓ riprese di dettaglio degli impianti arborei per un numero significativo di aree campione rappresentative di tutte le isole catastali che ne rappresentano l'estensione ✓ riprese di dettaglio dei particolari costruttivi delle opere realizzate;

5. Dichiarazione sulla veridicità delle immagini fornite

La trasmissione delle immagini attraverso e-mail o PEC dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati forniti. In allegato 2 è presente il fac simile da utilizzare per la trasmissione della dichiarazione tramite PEC. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via mail ordinaria o PEC (allegato 3).

6. Dichiarazione Liberatoria in merito all'utilizzo delle immagini

Per il trattamento delle immagini fornite viene richiesto al beneficiario di rilasciare il consenso espresso dei soggetti che vi dovessero comparire. La forma prevista per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. "liberatoria".

7. Archiviazione delle immagini fornite

L'intera documentazione fotografica fornita dai beneficiari dovrà essere archiviata anche in formato elettronico all'interno del fascicolo del controllo. I riferimenti (numero; descrizione e data della ripresa) alle immagini fotografiche verificate in fase di controllo dovranno essere riportati all'interno della checklist utilizzata per verbalizzare gli esiti della verifica *in situ* o sul luogo di realizzazione dell'operazione.

8. Procedure specifiche per l'esecuzione delle verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione nell'ambito dei controlli in loco ed *ex post*

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione previste nell'ambito dei controlli in loco ed *ex post* con il livello di dettaglio previsto dalla normativa unionale per questo tipo di accertamento, in particolare in relazione alla necessità di eseguire misurazioni di

superfici e volumi delle opere oggetto della domanda di pagamento, l'Ente responsabile del controllo potrà realizzare, con la collaborazione attiva del beneficiario, il sopralluogo in remoto sul luogo di realizzazione dell'investimento attraverso tecnologie che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento degli investimenti oggetto di rendicontazione e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato della verifica sul luogo potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato, che trovandosi sul luogo di realizzazione dell'investimento, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore misurazioni dell'opera realizzata e/o consentire la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'investimento realizzato e la sua effettiva funzionalità.

In sede preliminare alla video conferenza, per confermare la localizzazione sulla sede dell'investimento, il beneficiario, o l'eventuale delegato, dovrà confermare la sua posizione al tecnico incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS.

L'intera operazione ed il risultato delle misurazioni saranno oggetto di registrazione all'interno del video che verrà acquisito tra le evidenze oggettive del controllo.

Programmi di Sviluppo Rurale e Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020

*regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
regolamento delegato (UE) n. 640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione*

Dichiarazione conformità e veridicità immagini georiferite o prodotti equivalenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ Codice fiscale _____
in qualità di (*barrare l'opzione di interesse*) rappresentante legale
soggetto dotato di idonei poteri di firma
altro: _____

Del produttore / beneficiario: _____
con sede in _____ Prov. _____
Via _____ CAP _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
e- mail _____ PEC _____ cellulare _____

ai fini della concessione dei contributi richiesti con la domanda di pagamento n. _____
del _____

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA¹

la conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati effettuati in data _____

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data) _____ (firma) _____

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore, in corso di validità.

¹ *barrare l'opzione di interesse.*

Fac-simile - Dichiarazione da trasmettere via mail ordinaria o PEC da utilizzare qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello precedente.

Programmi di Sviluppo Rurale e Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento delegato (UE) n. 640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Dichiarazione conformità e veridicità immagini georiferite o prodotti equivalenti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ Codice fiscale _____ in qualità di _____
 (rappresentante legale; soggetto dotato di idonei poteri di firma) _____
 del beneficiario: _____ con sede in _____ Prov. Via _____ CAP _____
 Codice fiscale _____
 Partita IVA _____
 e- mail _____ PEC _____ cellulare _____

ai fini della concessione dei contributi richiesti con la domanda di pagamento n. _____
 del _____

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, DICHIARA la conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati effettuati in data _____.

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il _____ Codice fiscale _____

in qualità di (*barrare l'opzione di interesse*)

rappresentante legale

soggetto dotato di idonei poteri di firma

altro

del Produttore / Beneficiario: _____

con sede in _____ Prov. _____

Via _____ CAP _____ Codice fiscale _____

Partita IVA _____

e- mail _____ PEC _____ cellulare _____

DICHIARA

in riferimento alla domanda di pagamento n. _____ del PSR 2014-2020, di essere impossibilitato a consentire la visita al luogo in cui è stata realizzata l'operazione, a causa delle misure di confinamento di cui al DPCM 22/03/2020 e delle altre autorità competenti, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento

Per i motivi sopra esposti,

CHIEDE

l'applicazione della deroga all'obbligo della visita sul luogo dell'operazione, a causa delle circostanze eccezionali sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 51 paragrafo 4 del Reg. (UE) 809/2014.

(luogo e data) _____

(firma) _____